

AZIENDA OSPEDALIERA “Pugliese Ciaccio”

Catanzaro

SOC Provveditorato, economato e gestione logistica

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento del servizio di cessione *pro soluto* dei crediti I.V.A. maturati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro di cui alla dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2016
CIG:7308636D36**

INDICE

- ARTICOLO 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 2 IMPORTI COMPLESSIVI DELLE CESSIONI E DURATA DELL'APPALTO
- ARTICOLO 3 IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO
- ARTICOLO 4 DOCUMENTAZIONE DI GARA – RICHIESTA DI CHIARIMENTI
- ARTICOLO 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICHE
- ARTICOLO 6 OFFERTA: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO-CONTENUTO DEL PLICO - SOTTOSCRIZIONE
- ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ARTICOLO 8 OFFERTA ECONOMICA
- ARTICOLO 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ARTICOLO 10 OPERAZIONI DI GARA
- ARTICOLO 11 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO – ACCESSO AGLI ATTI
- ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE

Allegati:

1. domanda di partecipazione
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, a corredo della domanda di partecipazione concorrente singolo, raggruppamento/consorzio o g.e.i.e.
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 (O.E. stabiliti in Stati diversi dall'Italia)
4. scheda dati generali e ulteriori dichiarazioni/informazioni integrative al DGUE
5. scheda dati generali e ulteriori dichiarazioni/informazioni integrative al DGUE, dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
6. scheda avvalimento ausiliaria. Dati generali e ulteriori dichiarazioni/informazioni integrative al DGUE, dell'impresa ausiliaria art. 89, d.lgs 50/2016
7. scheda avvalimento ausiliaria. Dati generali e ulteriori dichiarazioni/informazioni integrative al DGUE, dell'impresa ausiliaria art. 110, comma 5, d.lgs 50/2016
8. impegno alla riservatezza
9. dichiarazione di offerta economica
10. schema di contratto
11. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti
12. DGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio ha per oggetto la cessione *pro-soluto* dei crediti I.V.A., maturati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, di cui alla dichiarazione I.V.A. del periodo di imposta 2016, importo € 6.802.064,00 (seimilioniottocentoduezerosessantaquattro,00).

1.2 Ai fini della corretta esecuzione e regolamentazione del servizio, l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario stipuleranno:

- a. un contratto contenente l'impegno da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice e dell'Affidatario alla stipulazione, secondo le modalità di seguito meglio precisate, di un atto pubblico di cessione del credito I.V.A. *pro soluto*;
- b. un atto pubblico di cessione del credito I.V.A. *pro soluto* avente ad oggetto il trasferimento in capo all'Affidatario della titolarità del credito come indicato nella Dichiarazione I.V.A.

ARTICOLO 2
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CESSIONE E DURATA DELL'APPALTO

2.1. L'importo complessivo della cessione *pro soluto* del credito maturato dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio per l'anno d'imposta 2016 è di €uro 6.802.064,00 (seimilioniottocentoduezerosessantaquattro,00).

2.2. L'atto pubblico di cessione del credito I.V.A. *pro soluto* sarà sottoscritto entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto e sarà notificato, ai fini del perfezionamento della cessione medesima, nei modi di legge ai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria e alla società agente per la riscossione di Catanzaro a cura e a spese dell'Affidatario.

L'importo oggetto dell'Atto Pubblico di cessione del credito I.V.A. sarà quello effettivamente indicato dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio in sede di presentazione della dichiarazione I.V.A. all'Amministrazione Finanziaria.

2.3. Entro 3 (tre) giorni dalla data dell'ultima notificazione dell'Atto Pubblico di Cessione del credito I.V.A. *pro soluto* e secondo le modalità ivi indicate, l'Affidatario dovrà accreditare sul conto corrente dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio l'importo oggetto della cessione di cui al precedente punto 2.1 al netto:

- i) dello sconto offerto, ai sensi dell'art. 8.1. lett. A) del presente Disciplinare di Gara;
- ii) della commissione omnicomprensiva pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).

2.4. L'Atto Pubblico di Cessione del credito I.V.A. *pro soluto* produrrà i propri effetti giuridici dalla data della sua sottoscrizione e fino al 36° (trentaseiesimo) mese decorrente dalla data dell'ultima notificazione. Il tutto come meglio normato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3
**IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO – IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO**

3.1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. l'importo dell'appalto, quale importo corrispondente alla sommatoria tra lo sconto massimo formulabile in sede di offerta, ossia il 20%

(venti per cento), applicato all'importo della cessione e la commissione fissa omnicomprensiva e pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) calcolata sul medesimo importo, al netto del citato sconto pari al 20% (venti per cento), è stimato fino ad un massimo di in €uro 1.387.621,26 (unmilionetrecentottantasettecentoventuno,00).

3.2. Si precisa che, in considerazione della natura finanziaria del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad €uro zero/00.

ARTICOLO 4

DOCUMENTAZIONE DI GARA – RICHIESTA DI CHIARIMENTI

4.1 La documentazione di Gara è costituita dai seguenti elaborati:

- a) Bando di Gara;
- b) Disciplinare di Gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- d) Modelli *facsimile* che potranno essere utilizzati per la presentazione della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell'offerta economica;
- e) Dichiarazione I.V.A., unita alla ricevuta di trasmissione, presentata dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio all'Amministrazione Finanziaria in data 27 febbraio 2017;
- f) Patto d'integrità

4.2 I documenti di cui al precedente punto 4.1, lettere a), b), c) e d) sono liberamente disponibili sul sito dell'Amministrazione Aggiudicatrice al seguente indirizzo: www.aocatanzaro.it. Amministrazione Trasparente -Bandi e Gare. I documenti di cui al precedente punto 4.1, lett. e) potranno essere visionati e/o degli stessi potranno essere estratte copie. Ciascun concorrente che intenda procedere alla visione e/o estrazione di tali documenti dovrà inoltrare una richiesta scritta con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo via e-mail, all'indirizzo schiarella@aocz.it; nella richiesta i concorrenti, oltre ad indicare la data e l'ora alle quali intendono procedere alla visione dei documenti, dovranno, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica presso il quale intendono ricevere le eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. I documenti potranno essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Via V. Cortese, 10 – Catanzaro, previo accordo col Responsabile del Procedimento, da parte di soggetto munito di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri; il delegato dovrà produrre altresì copia fotostatica di un valido documento di identità sia proprio, sia del delegante. La visione dei documenti potrà essere effettuata previa consegna o trasmissione all'indirizzo e-mail sopra indicato del modello contenente l'impegno alla riservatezza e, solo per il documento di cui alla precedente lett. e), da parte di soggetto munito di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri; il delegato dovrà produrre altresì copia fotostatica di un valido documento di identità sia proprio sia del delegante. Il "Modello Impegno alla Riservatezza" dovrà

essere debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri, e corredato da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché da idonea documentazione attestante, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore. In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di Concorrenti già costituiti o Consorzi Stabili o G.E.I.E., il “Modello Impegno alla Riservatezza” dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) della mandataria/capogruppo, ovvero dal Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del Consorzio Stabile o del G.E.I.E.. In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti, il “Modello Impegno alla Riservatezza” dovrà essere sottoscritto dai Legali Rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Concorrenti.

4.3 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: schiarella@aocz.it indicando il seguente oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di cessione *pro soluto* dei crediti I.V.A. maturati dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro di cui alla dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2016”.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno dodici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge.

4.4 Le risposte a tutte le richieste pervenute entro il termine di cui sopra verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: <http://www.aocatanzaro.it> nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Gare.

ARTICOLO 5

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICHE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici:

1. iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 ovvero all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del suddetto Decreto
2. le Società veicolo costituite ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 130/1999
3. singoli e associati, di cui dell’art.45 del Codice, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art.80 del medesimo Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art.45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art.45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art.48 del medesimo Codice.

In caso di RTI o Consorzi ordinari di cui alla lett. e) dell'art. 45, comma 2 del Codice, già costituite o da costituirsi, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande

In caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il requisito deve essere posseduto, in relazione alla specifica attività oggetto di gara che ciascuna impresa svolgerà, da Consorzio medesimo e dalle singole imprese esecutrici.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art.45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art.110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto (comma 4 dell'art. 110 del Codice), tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice. Tale Impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

L'Operatore economico dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

E' fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in caso di violazione sono esclusi dalla gara;

- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

A tal fine, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice, per quanto attinenti alla natura dell'appalto oggetto di gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire all'Amministrazione Aggiudicatrice il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete**, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm. e ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCpass* accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da **produrre in sede di partecipazione alla gara**.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione Aggiudicatrice (ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);
- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;
- segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice;
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.

ARTICOLO 6

OFFERTA: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO-CONTENUTO DEL PLICO - SOTTOSCRIZIONE

6.1 A pena di esclusione, i soggetti interessati a concorrere per l'affidamento del servizio oggetto della presente gara dovranno far pervenire - tramite servizio postale o mediante operatore autorizzato (agenzia di recapito o corriere) ovvero nella forma di auto prestazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 261/1999 ovvero ancora mediante consegna a mano - **entro le ore 13:00 (ora italiana) del giorno 02/02/2018**, presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Via V. Cortese, 10 - 88100 Catanzaro - Ufficio del Protocollo Generale, un plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l'integrità dello stesso e la segretezza del suo contenuto, recante all'esterno i dati identificativi del concorrente, singolo o associato, e la dicitura: "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, di cui alla dichiarazione I.V.A., relativa al periodo di imposta 2016". - **TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE" ore 13:00 del 02/02/2018**.. Nello specifico, il plico dovrà recare la denominazione, la ragione sociale, l'indirizzo completo e la e-mail del mittente. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio di Concorrenti o G.E.I.E., dovrà essere apposta all'esterno del plico la dizione, rispettivamente, "Raggruppamento", "Consorzio", o "G.E.I.E.", e dovranno essere indicati tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento, Consorzio o G.E.I.E., specificando il soggetto mandatario/capogruppo. **Il rischio del tempestivo recapito del plico è esclusivamente a carico del mittente.** Ove per qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, il plico non pervenga all'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio entro il termine perentorio presso l'ufficio ed il recapito sopra indicati, esso non verrà preso in

considerazione anche se sostitutivo o aggiuntivo di precedente offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non verranno comunque aperti e resteranno agli atti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sino alla conclusione della procedura di gara.

6.2 A pena di esclusione, il plico dovrà contenere **2 (due) buste** chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l'integrità delle stesse e la segretezza del loro contenuto, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e contenenti, rispettivamente:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

B) OFFERTA ECONOMICA,

ciascuna con relativa dicitura, come da schema sotto indicato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio di Concorrenti o G.E.I.E dovrà essere apposta all'esterno di ciascuna busta la dizione, rispettivamente, "Raggruppamento", "Consorzio" o "G.E.I.E." e dovranno essere indicati tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento, Consorzio, o G.E.I.E., specificando il soggetto mandatario/capogruppo.

6.3 Il plico sarà dunque composto secondo quanto specificato nella seguente tabella riepilogativa:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
A)	<p>"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di cui alla dichiarazione I.V.A., per il periodo di imposta 2016"</p> <p>A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</p>	Documentazione amministrativa
B)	<p>"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di cui alla dichiarazione I.V.A., per il periodo di imposta 2016"</p> <p>B) OFFERTA ECONOMICA</p>	Offerta economica

6.4 Il contenuto delle buste "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "B - OFFERTA ECONOMICA" è specificato ai successivi artt. 7 e 8 del presente Disciplinare di Gara. La mancanza di una delle due suddette buste all'interno del plico, così come la mancata rispondenza delle medesime e/o della documentazione contenuta all'interno delle stesse alle prescrizioni previste a pena di esclusione dal presente Disciplinare di Gara comporterà l'esclusione dalla gara.

6.5 La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare di Gara, nonché l'Offerta Economica, redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati allo stesso, sono scaricabili dal sito internet dell'Amministrazione Aggiudicatrice www.aocatanzaro.it. La sottoscrizione di tali documenti non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto firmatario, regolarmente munito dei poteri per impegnare il dichiarante.

6.6 La **domanda di partecipazione** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; *la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.*

Si precisa che:

6.6.1. nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti **già costituito** la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capogruppo;

6.6.2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

6.6.3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratore munito di idonei poteri ed in tal caso, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la relativa procura; alla domanda è allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

6.7 Le **dichiarazioni sostitutive** richieste nel presente Disciplinare di Gara dovranno essere rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e dovranno essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di partecipanti costituiti da concorrenti

raggruppati/consorziati o da raggrupparsi/consorzarsi, le dichiarazioni sostitutive richieste nel presente Disciplinare di Gara, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di **ciascun** soggetto che costituisce o che costituirà il Raggruppamento/Consorzio. Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte anche da procuratore munito di idonei poteri ed in tal caso deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura; alle dichiarazioni/certificazioni è allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

6.8 L'offerta economica, di cui al successivo art. 8, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di **Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi Ordinari di Concorrenti già costituiti o G.E.I.E.**, l'offerta economica, di cui al successivo art. 8, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) della mandataria/capogruppo ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del Consorzio o del G.E.I.E. In caso di **Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti**, l'offerta economica, di cui al successivo art. 8 dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti da idonei poteri) di **ciascuno** dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti.

6.9 Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del/i legale/i rappresentante/i dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura.

6.10 È sufficiente una copia fotostatica di un valido documento di identità per ciascun soggetto sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti.

6.11 Le dichiarazioni, rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dovranno altresì contenere l'esplicita dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.

6.12 Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, dovranno essere presentate dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli articoli 80, 83, 90, Codice e 16 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

6.13 Tutta la documentazione, ivi inclusa la documentazione a comprova dei requisiti, dovrà essere redatta **a pena di esclusione** in lingua italiana o essere tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L'Amministrazione

Aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate e di assumere ogni conseguente determinazione.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione Aggiudicatrice assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

7.1 La busta **“A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA - DGUE”** deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

7.1.1 la **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, sottoscritta secondo quanto indicato nel recedente art. 6.6 e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 7.1.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel patto di integrità;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” dell'Amministrazione Aggiudicatrice consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Amministrazione Aggiudicatrice www.aocatanzaro.it;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art.35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello

Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231).

L'operatore economico dovrà compilare la Sezione I nel caso di imprese singole, raggruppamenti costituiti e consorzi, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di interesse economico); la sezione II nel caso di raggruppamenti e/o consorzi costituendi.

7.1.2 Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE" e ulteriori dichiarazioni per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria.

Dovranno essere compilate le seguenti parti:

Parte II:

A: Informazioni sull'operatore economico.

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Nel paragrafo dovranno essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice.

C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti.

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di "avvalimento" dovrà essere prodotto in allegato il relativo contratto di avvalimento (vedi successivo AVVALIMENTO).

D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati.

Parte III:

A: Motivi legati a condanne penali.

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Parte IV:

A: Idoneità.

B: Capacità economica e finanziaria

Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2014-2015-2016.

L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) Codice, alla esistenza nel triennio 2014-2015-2016, rispetto al valore della gara:

- di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte;
- di un fatturato medio annuale specifico, nel “settore oggetto di gara”, almeno pari. Il settore oggetto di gara comprende oltre a forniture/servizi identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato possono essere fornite due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell’offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. L’Azienda si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

C: Capacità tecniche e professionali

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI:

Dichiarazioni finali.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art.45 del Codice il DGUE, dovrà essere compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere, utilizzando l’apposito **MODELLO – SCHEDA CONSORZIATA** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario a cura del soggetto indicato quale mandatario.

7.1.3 MODELLO–SCHEDA DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI/ INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE dovranno compilare ed allegare allo stesso anche il modello SCHEDA DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI /INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (allegato al presente disciplinare).

Tale modello contiene le informazioni utili e non previste nel modello ministeriale di DGUE.

Si evidenzia che qualora i dati generali richiesti dal suddetto Modello dovessero essere riportati nel DGUE, non devono essere ripetuti nel medesimo Modello.

Oltre ai dati di cui sopra, il Modello contiene le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non riportate nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento, ai sensi dell'art. 45 del *Codice*, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 7.1 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del *Codice* (utilizzando il modello DGUE compilato dall'impresa ausiliaria), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando l'Allegato "Modello SCHEDA AVVALIMENTO AUSILIARIA").

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12, del *Codice*, nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione Aggiudicatrice esclude il concorrente dalla presente procedura di gara ed escute la garanzia.

Il Concorrente allega, altresì, alla **domanda partecipazione** ("MODELLO Domanda di partecipazione") il **contratto** (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 7.1 **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente** a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Le prestazioni oggetto della convenzione sono in ogni caso eseguite dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito "MODELLO - Scheda avvalimento ausiliaria art. 89", disponibile nella documentazione di gara, la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'Amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE ed il "MODELLO - Scheda avvalimento ausiliaria art. 89", devono essere compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** nel DGUE nella sezione C - parte III - dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art.110 comma 3 lettera a) del *Codice* e dovrà **presentare la RELAZIONE sottoscritta da un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art.186-bis R.D. 267/1942**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale firmato dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 Codice che si trovino nella situazione di cui all'art.110, comma 3, lett. a), Codice

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art.110 comma 3 lettera a) del *Codice*, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata, così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve produrre un proprio **DGUE**, e il "MODELLO - Scheda avvalimento ausiliaria art. 110".

Il DGUE e il "MODELLO - Scheda avvalimento ausiliaria art. 110" devono essere compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria.

SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a Terzi.

È fatto espresso divieto all’Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione del Contratto, salvo il diritto di AOPC al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di “*soccorso istruttorio*” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del *Codice*. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del *Codice*, relativamente alla documentazione amministrativa di cui ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 nonché alle dichiarazioni negli stessi contenuti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà a richiedere al concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso di tale termine, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.2 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.2.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a **€ 27.752,43 (ventisette milasettecentocinquanta due,43)**.

7.2.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso l’Istituto Tesoriere dell’Amministrazione Aggiudicatrice- codice IBAN: **IT57 CIN G ABI 01005 CAB 04400 000000218010**. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Amministrazione Aggiudicatrice dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

7.2.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice;

7.2.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) riportare l'autentica della sottoscrizione;

3) avere validità per 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b.** la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c.** la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- d.** la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

7.2.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7.2.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

7.2.7. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

7.2.8. Si precisa che:

- a.** in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c.** in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere

del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9, del *Codice*, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, la Amministrazione Aggiudicatrice procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del *Codice*.

Il documento attestante l'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale e firmato.

7.3 Il documento, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il seguente importo: € 140,00 (centoquaranta).

- nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura e il lotto al quale si intende partecipare.

7.4 Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del *Codice* ovvero al subappalto ai sensi dell'art. 105 del *Codice*, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa/e subappaltatrice/i.

Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal *Codice* per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

7.5 Dichiarazione di presa visione ed accettazione dei chiarimenti, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, firmato come segue:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;

- in caso di RTI o Consorzio: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

ARTICOLO 8 OFFERTA ECONOMICA

8.1 La Busta B denominata “**B-OFFERTA ECONOMICA**”, deve contenere, **a pena di esclusione**:

A) una dichiarazione recante l’indicazione della percentuale di sconto offerta, che verrà applicata all’importo oggetto di cessione come risultante dalla dichiarazione I.V.A. relativa all’anno di imposta 2016 presentata dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio all’Amministrazione Finanziaria. Si precisa che il valore della percentuale di sconto offerta dovrà essere pari o inferiore al limite del 20% (venti per cento);

B) una dichiarazione recante l’indicazione della percentuale, da applicarsi all’importo calcolato in base alla percentuale offerta ai sensi della precedente lett. A), che sarà retrocessa in favore dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. entro 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto Pubblico di Cessione *Pro soluto* del credito I.V.A.;

C) una dichiarazione recante l’indicazione della percentuale, da applicarsi all’importo calcolato in base alla percentuale offerta ai sensi della precedente lett. A), che sarà retrocessa in favore dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. dopo 18 (diciotto) mesi e un giorno e fino ai 30 (trenta) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto Pubblico di Cessione *pro soluto* del credito I.V.A.;

D) una dichiarazione recante l’indicazione della percentuale, da applicarsi all’importo calcolato in base alla percentuale offerta ai sensi della precedente lett. A), che sarà retrocessa in favore dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. entro 30 (trenta) mesi e un giorno e fino ai 36 (trentasei) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto Pubblico di Cessione *pro soluto* del credito I.V.A..

Si precisa che ciascun concorrente dovrà quantificare e indicare nell’offerta economica, **a pena di esclusione**, l’importo stimato dei costi relativi agli oneri per la sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza “propri”).

8.2 Le percentuali offerte ai sensi del precedente art. 8.1, lett. B), C) e D), che saranno eventualmente retrocesse in favore dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, costituiranno parte integrante e vincolante del contratto contenente l’impegno alla sottoscrizione dell’Atto Pubblico di Cessione *pro soluto* del credito I.V.A.

8.3 L’offerta economica dovrà essere formulata in conformità alla “**Dichiarazione di offerta economica**” allegata al presente Disciplinare di Gara.

8.4 Si chiede che le percentuali offerte di cui al precedente punto 8.1, lett. A), B), C), D), siano espresse in cifre - sino alla terza cifra decimale - ed in lettere; laddove, per errore materiale, le offerte fossero

espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere, non verranno escluse. Si precisa che in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevarrà quanto espresso in senso più favorevole all'Amministrazione Aggiudicatrice. Si precisa altresì che in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la terza le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

8.5 Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente.

Al riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse.

8.6 A pena di esclusione, l'offerta economica di cui al presente articolo dovrà essere sottoscritta dai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente art. 6.8 Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, condizionate, plurime.

ARTICOLO 9

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

9.1 La gara sarà aggiudicata al concorrente che, ai sensi dell'art. 8.1. lett. A), avrà offerto la minor percentuale di sconto che sarà applicata all'importo oggetto di cessione come risultante dalle dichiarazioni I.V.A. presentate dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio all'Amministrazione Finanziaria.

9.2 Nel caso in cui siano state presentate, ai sensi del precedente art. 8.1., lett. A), due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di cui al precedente art. 8.1, lett. B).

9.3 Nel caso in cui siano state presentate due o più offerte uguali sia ai sensi dell'art. 8.1, lett. A) sia ai sensi dell'art. 8.1, lett. B), si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di cui al precedente art. 8.1, lett. C).

9.4 Nel caso in cui siano state presentate due o più offerte uguali sia ai sensi dell'art. 8.1 lett. A) sia ai sensi dell'art. 8.1, lett. B) sia ai sensi dell'art. 8.1, lett. C), si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di cui al precedente art. 8.1, lett. D).

9.5 Qualora i valori percentuali offerti, ai sensi del precedente art. 8.1, lett. A), B), C) e D), siano uguali per due o più concorrenti si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

9.6 Resta salvo quanto previsto al precedente art. 8.2.

ARTICOLO 10

OPERAZIONI DI GARA

Valutazione documentazione amministrativa

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, indicato al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare, si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

10.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio in Via Vinicio Cortese, 10, Catanzaro. Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di uno per ciascun concorrente. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o data, a insindacabile giudizio del Seggio di Gara.

10.2 Il Seggio di Gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, procederà:

- a) a verificare, sulla scorta di quanto accertato nel verbale di ricezione dei plichi e dell'esame dell'aspetto esteriore dei plichi stessi, la tempestività e l'integrità dei plichi pervenuti all'indirizzo indicato, provvedendo all'esclusione dei plichi pervenuti oltre il termine indicato al precedente art. 6 e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione dal presente Disciplinare di Gara, e alla numerazione in ordine progressivo di arrivo dei plichi ammessi;
- b) ad aprire i plichi ammessi e a verificare la presenza all'interno del plico presentato da ciascun concorrente delle buste "A" e "B, di cui al precedente art. 6 nonché la correttezza formale e l'integrità delle buste medesime, **escludendo** i concorrenti in relazione ai quali, all'esito di tale verifica, risultino accertate difformità rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione dal presente Disciplinare;
- c) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- e) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- c) per ciascun concorrente ammesso, ad aprire le buste "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", secondo l'ordine progressivo di arrivo, verificandone ed esaminandone il contenuto;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti la cui documentazione, alle suddette verifiche, risulti non conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente Disciplinare di Gara e ad assumere ogni altro provvedimento del caso;

10.3 Successivamente, nello stesso giorno o in altra data e all'ora appositamente fissati e preventivamente comunicati ai concorrenti, il Seggio di Gara procederà:

- a) all'apertura della busta "B - OFFERTA ECONOMICA" dei concorrenti ammessi, ai fini della formazione della graduatoria;
- b) a proporre l'aggiudicazione alla migliore offerta.

ARTICOLO 11
ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO - ACCESSO AGLI ATTI

11.1 Aggiudicazione

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del *Codice*, anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5, *Codice*.

La proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara avrà mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola l'Amministrazione Aggiudicatrice che, ai sensi degli artt. 32 e 33 *Codice*, si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal presente disciplinare ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione.

Successivamente, alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 *Codice*, i soggetti interessati potranno accedere agli atti della procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche a tal fine, si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere **adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.**

Ad ogni modo, l'Amministrazione Aggiudicatrice garantirà la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione strettamente collegata all'esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente l'accesso agli atti.

11.2 Controlli sull'aggiudicatario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 5 *Codice*, prima parte, secondo cui "L'Amministrazione Aggiudicatrice può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura" **prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di comprovare i requisiti economico-finanziari prescritti, conformemente all'allegato XVII, parte I, di cui all'art. 86, comma 4, del Codice.**

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del *Codice*.

Il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Quindi, al fine di acquisire la documentazione antimafia, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 , sarà richiesta, al solo aggiudicatario, la produzione della seguente documentazione:

a) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, dalla quale risultino i nominativi dei seguenti soggetti, come indicato nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011:

- per le associazioni: il legale rappresentante;
- per le società di capitali (anche consortili), per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: il rappresentante e gli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i

soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001;

b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei familiari conviventi dei soggetti indicati alla precedente lettera a);

c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l'elenco con l'indicazione dei comuni di residenza e di dimora dei soggetti indicati alla precedente lettera a);

d) nel caso di Consorzi o società consortili: dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:

- ciascuno dei consorziati che nei suddetti consorzi o società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
- i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

f) per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. n. 633/72.

11.3 Efficacia dell'aggiudicazione e documenti per la stipula del contratto

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- **garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10%** (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, comma7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità;

- **comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91** sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

- **nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di Imprese non ancora costituiti**, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (in caso di R.T.I.), ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà comprovare i poteri di firma del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione d'idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura).

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica – firma elettronica qualificata – in conformità a quanto previsto dall'art.32, comma 14 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, prima di procedere alla stipulazione del Contratto, l'Affidatario potrà, a propria cura e spese, effettuare una due diligence sulla documentazione attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito. La durata di tale due diligence non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni con decorrenza dalla data di messa a disposizione dei documenti richiesti.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

11.4 Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Aggiudicatrice www.aocatanzaro.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Gare.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI

12.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi a fare in modo che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.

12.2 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione dell'Appalto nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

12.3 I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

12.4 In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati in possesso della Amministrazione Aggiudicatrice saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività connesse all'appalto oggetto della presente procedura di gara. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali, compresi, se del caso, i dati giudiziari, raccolti dall'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Titolare del trattamento, con l'offerta di partecipazione alla presente procedura, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della gestione della gara e per obblighi di legge.

12.5 Il Responsabile del trattamento dati è il legale rappresentante dell'Azienda. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata solamente nei casi previsti da norme di legge o da regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.